IL COMMERCIO
DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm. UNIONE COMMERCIANTI - Via Santarelli, 219 - 221 - Tel. e fax 0871/64589 - 68623 - Chieti - sped. in a. p. - art. 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Chieti - Aut. Trib. di Chieti 24-2-1971 - Dir. Res. dr. V. D'Alessandro - Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO - Via De Crecchio, 77 - Tel. 0872/713146 - 714798 - ORTONA - P.zza Risorgimento, 1 - Tel. 085/9057228 - 9063748 - SAN SALVO - Via Verdi, 8 - Tel. 0873/342788 - VASTO - Via delle Garbane, 10/G - Tel. 0873/361053 - 374135 - fax 368025 - CASALBORDINO - Via Levante, 68 - Tel. 0873/918371 - CASTIGLIONE M. M. - Via Roma, 10 - Tel. 0873/978828 - GISSI - Via Italia, 8 - Tel. 0873/837371 - SCERNI - Via A. Moro, 34 - Tel. 0873/919350 - Ciclostilato in proprio. - In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tasse a carico.

Anno XXXIII n. 3 – Chieti 27.01.2004

S O M M A R I O:

1. **CONTRIBUTI INPS –*scad. 16.02.2004***
2. **SCONTI SIAE – *fino al 25%***
3. **DIVIETO DI FUMO**
4. **ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI**
5. **COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OLIO DI OLIVA – *gli imballaggi***
6. **CODICE DELLA STRADA – *giubbotto e bretelle retroriflettenti***
7. **CIRCOLAZIONE – CALENDARIO LIMITAZIONI 2004**
8. **INCENTIVI PER NASCITA FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO**
9. **BANDI PIT – Ambiti Lanciano e Vasto**
10. **TIROCINI FORMATIVI**
11. **MEDIATORI – *polizza F.I.M.A.A.- Milano Assicurazioni Anno 2004***
12. **CORSI GRATUITI SU POSTA ELETTRONICA E INTERNET**

* * *

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO BASE 2004.

Ricordiamo che è in riscossione il contributo base 2004.

Al versamento si può provvedere utilizzando il bollettino di c/c p. n.12561668, intestato alla nostra Unione, allegato al nostro precedente notiziario n. 33/2003.

* * *

1. CONTRIBUTI INPS – *scad. 16.02.2004*

Entro ***il 16 febbraio 2004*** deve essere versata la *4^ rata 2003* dei contributi INPS dovuti sul minimale di reddito, sia per i titolari che per i coadiutori.

Per il relativo versamento va utilizzato il mod. F24, con importo già prestampato.

Per le agevolazioni contributive riservate ai *familiari collaboratori fino al 21° anno di età*, *ai giovani titolari e collaboratori di età inferiore ai 32 anni (iscritti nel corso del 2001*) ed *ai commercianti pensionati con più di 65*, rinviamo a quanto già ampiamente illustrato sul nostro precedente not. n.11/2003.

Gli uffici Confcommercio e dell'Enasco sono comunque a disposizione per ogni assistenza.

*** * * * ***

2. SCONTI SIAE - *fino al 25% lordo*

Sin dal 1979 la nostra Confcommercio è convenzionata con la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) *per permettere agli associati di ottenere* **sconti *anche* sulle tariffe *delle esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti o apparecchi meccanici***.

La convenzione ***si applica agli esercizi commerciali*** *nei cui locali si diffondono esecuzioni musicali gratuite a mezzo di strumenti meccanici*.

Il termine di presentazione per il rinnovo degli abbonamenti va effettuato *entro il mese di* ***febbraio*** per quelli a scadenza annuale, entro i mesi di *gennaio* e *luglio* per gli abbonamenti semestrali, entro *i primi quindici giorni dei mesi di gennaio*, *aprile*, *luglio e ottobre* per i trimestrali *ed entro i primi dieci giorni di ciascun mese* per gli abbonamenti mensili.

Oltre che agli esercizi commerciali, la convenzione CONFCOMMERCIO-SIAE è applicabile ***anche alle palestre e scuole di danza.***

Sul nostro sito *www.confcommerciochieti.it* sono riportate le tabelle con le tariffe aggiornate ***valide per l'anno 2004*** relative alla musica d'ambiente.

Gli interessati possono richiedere i necessari attestati direttamente presso i nostri uffici, anche telefonicamente (0871/64599-66923).-.

* * * * *

3. DIVIETO DI FUMO

In prosecuzione al nostro not. n. 14/2003, informiamo che è stato pubblicato il DPCM 23.12.2003, *(*G.U. n. 300 del 29.12.2003*)*, che ha approvato il *regolamento contenente le specifiche prescrizioni a* ***tutela dei non fumatori***, in attuazione dell'art. 51 della L. n. 3 del 16.01.2003.

A decorrere dal 13 gennaio 2005,

sarà vietato fumare in tutti i locali chiusi , compresi i locali dei pubblici esercizi ed i luoghi di lavoro, *tranne che nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati espressamente ai fumatori.*

Ecco, in dettaglio, le ***caratteristiche tecniche degli impianti*** *per la ventilazione ed il ricambio di aria da installare nei locali eventualmente riservati ai fumatori* che, in larga misura, sono le stesse che avevamo anticipato col nostro precedente not. n. 14/2003.

- ***Caratteristiche dei locali riservati ai fumatori***

Tali locali (*appositamente contrassegnati*) devono essere:

- *adeguatamente separati da altri locali limitrofi;*
- *delimitati da pareti ad altezza intera sui quattro lati;*
- *dotati di porta d'ingresso a chiusura automatica;*
- *forniti di adeguata segnaletica, ossia riportare una indicazione luminosa con la dizione "****area per fumatori****" integrata da un ulteriore cartello segnaletico luminoso riportante "vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione" che dovrà accendersi in caso di mancato o inadeguato funzionamento dell'impianto stesso.*

I locali non devono inoltre rappresentare un'area di passaggio obbligata per i non fumatori.

La superficie dei locali destinati ai fumatori negli ***esercizi di ristorazione*** *non deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva* dell'area di somministrazione dell'esercizio.

- ***Caratteristiche dei mezzi di ventilazione***

I mezzi meccanici di ventilazione forzata, di cui devono essere *obbligatoriamente dotati i locali per fumatori*, devono assicurare una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa da ambienti limitrofi pari ad almeno 30 litri/secondo per persona, in base ad un indice di affollamento calcolato su 0,7 persone/mq.

All'ingresso dei locali, in base alla portata dell'impianto, *dovrà essere indicato il numero massimo di persone ammissibili.*

L'aria proveniente dai locali per fumatori ***non può essere riciclabile*** e deve essere *espulsa all'esterno attraverso impianti idonei.*

La progettazione, l'installazione, manutenzione e collaudo degli impianti devono essere oltre che rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza e risparmio energetico, conformi alle norme tecniche UNI e CEI.

I soggetti abilitati dovranno rilasciare la dichiarazione di conformità ed i certificati di installazione, verifica e manutenzione dovranno essere conservati a disposizione delle Autorità di controllo.

- ***Cartellonistica***

Nei locali in cui è vietato fumare devono essere esposti appositi cartelli con la dizione "**VIETATO FUMARE**" *indicanti* il riferimento alle *prescrizioni di legge*, *alle sanzioni applicabili per i contravventori*, *al soggetto cui spetta la vigilanza e l'accertamento delle infrazioni*.

Nelle strutture con più locali, oltre al cartello contenente le richiamate indicazioni, *potranno essere collocati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE"*

La nostra FIPE-Confcommercio sta predisponendo i cartelli che saranno successivamente distribuiti agli associati.

- ***Disposizione di carattere generale***

Viene da ultimo stabilito che nei *locali non rispondenti*, *anche temporaneamente*, alle suddette prescrizioni *dovrà essere rispettato il divieto generalizzato di fumare*.

N.B.- La nostra Confcommercio si è già attivata, nelle sedi competenti, per ottenere **incentivi o contributi per tutti gli esercizi** che volessero predisporre gli ambienti riservati ai fumatori.

Sul nostro sito ***www.confcommerciochieti,it***
sono disponibili, per gli associati, i testi integrali delle norme sul divieto di fumo.

* * * * *

4. ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI

E' stata emanata una *Circolare del Ministero delle Attività Produttive* che fornisce utili chiarimenti su diversi temi legati alla ***commercializzazione dei prodotti alimentari (****v. not. n.21/03****).***

Sintetizziamo i più importanti *capitoli*, rinviando, per una lettura approfondita, al testo integrale disponibile sul nostro sito *www.confcommerciochieti.it*.

- **Somministrazione della croissanterie.**

La somministrazione *senza alcuna manipolazione* o *ulteriore lavorazione* di croissant, krapfen, sfogliatine, strudel e simili, ***già preparati*** industrialmente a temperatura controllata, ***è compatibile con l'attività di somministrazione*** effettuata da *"bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari"*.
Si può ricondurre detta attività, quindi, nella specifica autorizzazione sanitaria rilasciata al pubblico esercizio.

- **Vendita prodotti congelati**.

Detti prodotti devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

Sul cartello devono figurare:

a) - la denominazione di vendita, accompagnata dal termine «congelato», senza che compaia, a qualsiasi titolo, il termine «surgelato/i»;

b) - le modalità di conservazione dopo l'acquisto;

c) - la percentuale di glassatura per i prodotti glassati. I banchi ed i prodotti in essi contenuti, infine, vanno adeguatamente protetti e vanno rispettate le norme igieniche previste dalla c.d. procedura di autocontrollo (sono aperte le iscrizioni ai corsi per HACCP)

- **Bevande di fantasia al gusto di frutta.**

Hanno un ***contenuto di succo di frutta inferiore al 12%*** *ma devono essere poste in vendita con un "nome di fantasia" tale da non ingenerare confusione con le bevande analcoliche con almeno il 12% di succo.*

Oltre che da nomi di fantasia tali bibite sono generalmente identificate da ulteriori diciture indicative del gusto: ***l'indicazione del succo é obbligatoria (s****i tratta di una precisazione per identificare la natura della bevanda che potrebbe essere composta anche solamente da acqua, zucchero, aromi e coloranti).* Il tipo di aromatizzazione utilizzato può essere evidenziato con la dicitura «***al gusto di ...»,*** «***al sapore di*** ...» o dicitura simile.

- **Etichettatura delle carni, quali ingredienti.**

Per ***carne*** si intende *la carne muscolare scheletrica dell'animale*, compresa la quantità massima di grasso e di tessuto connettivo prescritti, naturalmente aderenti alle masse muscolari scheletriche.

Le carni di qualsiasi specie vanno designate col nome specifico previsto dalla normativa comunitaria o, in mancanza, *da usi e consuetudini nazionali*. In luogo del nome specifico può essere usato il nome della categoria: «***carne di…***» seguito dal nome della specie. Di conseguenza *non é più consentito utilizzare, come in passato, il solo termine relativo alla specie, quale «bovino», «suino».*

Le altre parti dell'animale, escluse dalla definizione di «muscoli scheletrici», ***sono etichettate con il loro nome specifico di uso comune***. Questi nomi specifici, se non sono legati a specie animali individuate, devono essere completate con il nome della specie animale da cui provengono. *Esempio: la cotenna é solo di suino e non di altri animali, per cui il prodotto può essere designato col nome «cotenna» in luogo di «cotenna suina».*

- **Prodotti venduti sfusi.**

La circolare fornisce alcuni chiarimenti sulla vendita dei *prodotti sfusi* (*v. not. n. 21/2003)* e sulla loro etichettatura. Sono prodotti sfusi:

- *i prodotti alimentari non preconfezionati o*, generalmente, *venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati;*
- *i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente;*
- *i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata* (laddove per "*vendita immediata*" significa «*vendita a libero servizio*» *senza la presenza di un addetto*).

Per detti prodotti *non è previsto l'obbligo* dell'indicazione della data di scadenza, *fatta eccezione per le paste fresche*.

- **Formaggi freschi a pasta filata.**

Come é noto i ***formaggi freschi a pasta filata*** destinati al consumatore devono essere ***posti in vendita preconfezionati***.

Il preconfezionamento deve essere effettuato all'origine direttamente dal produttore.

Il testo della circolare ministeriale *su* ***www.confcommerciochieti.it.***

5. COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA – *gli imballaggi*

Com'è noto il *1° settembre 2002* è entrato in vigore il reg. CE 796/02 relativo alle *caratteristiche fisiche, chimiche* ed *organolettiche* ed ai *metodi di valutazione* di queste caratteristiche, per gli ***oli di oliva*** *e per* ***gli oli di sansa d'oliva.***

Il regolamento ha introdotto **nuove regole d'assaggio** *classificando*, a tal fine, *gli oli in*:

- *olio extra vergine di oliva;*
- *olio di oliva vergine;*
- *olio di oliva vergine corrente;*
- *olio di oliva vergine lampante*

  (dal 1° novembre 2003 le ultime due classificazioni sono state accorpate nella sola categoria di olio di oliva lampante).

Il *successivo 1° novembre 2002* è entrato in vigore il regolamento CE 1019/02 che ha affrontato, tra l'altro, il tema della ***designazione dell'origine riportata in etichetta.***

Per ***origine di un olio*** *si intende* ***l'indicazione*** in etichetta di un ***nome geografico***.

L'indicazione dell'origine è facoltativa per gli oli extravergini e vergini di oliva.

La *designazione di un'area geografica* può essere utilizzata solo per gli oli *DOP (Denominazione di Origine Protetta*) e/o IGP (*Indicazione Geografica Protetta*) mentre quella di uno stato membro (*olio per es. "italiano"*) della Comunità Europea deve certificare che l'origine delle olive ed il luogo fisico dove è ubicato il frantoio.

Il 1° novembre 2003 è entrato, invece, in vigore il regolamento CE 1019/02 per quanto attiene alle disposizioni relative alla *presentazione del prodotto al consumo* ed alle ***nuove norme di confezionamento.***

Conseguentemente il Ministro delle Politiche Agricole ha disciplinato le ***modalità applicative nazionali*** del suddetto regolamento CE.

Per quanto riguarda **gli imballaggi**, viene ribadito che gli ***oli di oliva commestibili*** destinati al consumatore finale devono essere ***presentati preimballati in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima pari a 5 litri***, mentre *quelli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili possono essere presentati preimballati anche in confezioni di capacità massima pari a 25 litri.*

Gli imballaggi devono essere provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.

Sulla ***designazione dell' origine degli oli extravergini e vergini*** di oliva, il provvedimento ricorda che essa viene *indicata sull' imballaggio o sull' etichetta.*

Il codice di identificazione alfanumerico deve comprendere anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento.

Il testo integrale del regolamento su www.confcommerciochieti.it

6. CODICE DELLA STRADA – *giubbotto e bretelle retroriflettenti*

Scatterà ***dal 1° aprile 2004*** *il* **divieto** per il conducente di **scendere** dal veicolo in sosta forzata, *segnalato con il triangolo, anche se fermo su corsia d'emergenza o piazzola di sosta*, **e** ***circolare*** *sulla strada* ***senza*** *aver indosso* ***giubbotto*** *o* ***bretelle retroriflettenti*** *ad* ***alta luminosità.***

Gli indumenti devono:

1. *essere muniti di marchio CE;*
2. *rispettare la norma tecnica UNI EN 471, in particolare debbono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definiti nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471.*

Specifichiamo che, fermo restando l'obbligo di indossare il giubbotto, la norma non impone espressamente quello di recarlo a bordo dell'auto.

* * * * *

7. CIRCOLAZIONE – CALENDARIO LIMITAZIONI 2004

Ecco il *calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dei centri abitati* per l'anno 2004, relativamente agli autoveicoli che *trasportano merci* ed aventi un *peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate.*

Fino al 31.12.2004 detti veicoli non potranno circolare:

a) *tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 8,00 alle ore 22,00;*

b) *tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;*

c) dalle ore 16 alle ore 22 del 9 aprile (Venerdì Santo);

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 10 aprile (Sabato Santo);

e) dalle ore 8 alle ore 22 del 12 aprile (Pasquetta);

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;

g) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;

h) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 giugno;

i) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 luglio;

j) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 luglio;

k) dalle ore 7 alle ore 24 del 17 luglio;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 luglio;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 31 luglio;

o) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 agosto;

p) dalle ore 16 alle ore 24 del 13 agosto;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 agosto;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 agosto;

t) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 settembre;

u) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 ottobre;

v) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre (Tutti i Santi);

w) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre (Immacolata Concezione);

x) dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicembre;

y) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

⇒ ***Esenzioni***

Il divieto non trova applicazione, tra gli altri, per i seguenti veicoli e complessi di veicoli, anche se circolano scarichi adibiti a:

trasporto carburanti e di combustibili*; trasporto di animali destinati a gareggiare; servizio di ristoro degli aeromobili; trasporto di viveri destinati alla marina mercantile****; trasporto di giornali****,*

prodotti per uso medico, latte *(escluso quello a lunga conservazione); classificati macchine agricole; costituiti da cisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;* ***spurgo di pozzi neri; trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP*** *(è stato cancellato il limite di massa complessiva autorizzata di 14 t).*

Il divieto *non trova* altresì applicazione per i veicoli che trasportano i seguenti prodotti deperibili*:* ***frutta e ortaggi freschi; carni e pesci freschi; fiori recisi; animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero; i sottoprodotti derivati dalla macellazione; latticini freschi; derivati del latte freschi; sementi vive.***

Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m. fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

⇒ ***Circolazione in deroga***

Dal divieto sono inoltre esclusi, purché muniti di **autorizzazione prefettizia:**

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli sopra indicati, che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che, pertanto, necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

b) i veicoli e i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose;

c) i veicoli destinati al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

I veicoli di cui ai punti a) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate alla Prefettura *almeno dieci giorni prima della data di partenza* e, per i veicoli di cui al *punto a)*, nel caso in cui sia comprovata la continuità con l'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati. L'autorizzazione concessa potrà essere rinnovata anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, mediante l'apposizione di un visto di convalida.

* * * * *

8. INCENTIVI PER NASCITA FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO

Nell'ambito della manovra finanziaria per l'anno 2004 la L. n. 326/2003 ha introdotto un beneficio economico "*una tantum*", ***pari a 1000 euro, per ogni figlio successivo al primo, nato nel periodo dall'1.12.2003 al 31.12.2004.***

Per i figli adottati nel medesimo periodo, il beneficio è concesso anche per il primo figlio.

L'assegno è a carico dello Stato e spetta alle donne residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie. Lo stesso viene concesso una sola volta, *non è vincolato a limiti reddituali, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali* e può essere *cumulato con analoghe provvidenze o indennità.*

L'erogazione dell' "*una tantum"* verrà effettuata dall'Inps, a seguito della "*concessione*" disposta dai Comuni di residenza delle mamme interessate.

Il relativo decreto del Ministero del Lavoro (28.11.2003) è stato pubblicato sulla G.U. n. 20 del 26.01.2004.

9. BANDI P.I.T.- Ambiti Lanciano e Vasto

Sono stati approvati dalla Giunta Regionale i bandi PIT (Progetti Integrativi Territoriali) misura *3.3.1* e *3.3.2* ambiti di Lanciano e Vasto.

Le misure sono rivolte alle seguenti categorie d'imprese:

- *per la 3.3.1 le **PMI operanti nel settore del turismo**, **compresi i servizi turistici**;*
- *per la 3.3.2 le **PMI della piccola ricettività turistica** e della **piccola ristorazione** nonché del **piccolo commercio**, dei **servizi turistici in generale** (con esclusione delle agenzie di viaggio), delle **attività di produzione di** beni e **servizi** da parte di PMI nel settore dell'artigianato tipico e tradizionale (e dei prodotti alimentari tipici).*

Per visualizzare in anteprima i bandi: ***www.confcommerciochieti.it*** (*link al sito della Provincia di Chieti*).

N.B. - Ci corre l'obbligo di avvertire che, fino alla pubblicazione, i bandi potrebbero subire modifiche.

* * * * *

10. TIROCINI FORMATIVI

31 giovani hanno avuto opportunità di lavoro in 24 aziende associate Confcommercio

Sono numeri che testimoniano il successo dei "***Piani di Inserimento professionale***" *(v. not. n. 24/2003*) attivati lo scorso mese di dicembre grazie ad apposito accordo con la Provincia.

A favore delle imprese e dei giovani, è ora previsto un altro accordo tra **Confcommercio** e **Amministrazione Provinciale** per promuovere lo strumento dei ***tirocini formativi*** presso le imprese associate.

L'iniziativa è costituita da *due "misure"*.

- **Misura 1**

⟹ diretta all'inserimento lavorativo di *soggetti inoccupati* che abbiano assolto l'obbligo scolastico/formativo (*soggetti in cerca di prima occupazione, dunque senza precedenti esperienze lavorative*)

⟹ diretta al reinserimento di *soggetti disoccupati* (*soggetti in cerca di occupazione, che hanno perso una precedente occupazione*), iscritti presso gli elenchi anagrafici dei centri per l'Impiego della Provincia di Chieti.

A questi soggetti sarà garantito un rimborso per la durata massima di 6 mesi, di importo mensile pari a 350 Euro (50% a carico della Provincia e 50% a carico delle imprese; la Provincia, inoltre, si farà carico dell' assicurazione INAIL e dell' assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi).

- **Misura 2**

⟹ diretta all'inserimento o reinserimento lavorativo *di soggetti in cerca di occupazione*, *che versano in condizioni di svantaggio*:

- disabili e categorie protette;
- soggetti over 40 espulsi dal mercato del lavoro;
- donne in reinserimento lavorativo, uscite dal mercato del lavoro da almeno due anni;
- ex-detenuti, ex-tossicodipendenti, ex-alcolisti ;
- immigrati ;

A questi soggetti sarà garantito un rimborso per la durata massima di 6 mesi, di importo mensile pari a 350 Euro (100% a carico della Provincia; la Provincia, inoltre, si farà carico dell' assicurazione INAIL e dell' assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi).

Tutte le imprese associate interessate allo strumento dei tirocini formativi possono contattare i nostri uffici oppure visitare il nostro sito ***www.confcommerciochieti.it***

11. MEDIATORI – *polizza F.I.M.A.A. / Milano assicurazioni 2004*

Tutti i mediatori soci F.I.M.A.A.-CONFCOMMERCIO aderenti alla *convenzione assicurativa con la MILANO ASSICURAZIONI per la responsabilità civile professionale* debbono versare il premio per l'anno 2004 che è rimasto invariato anche quest'anno (*v. not. n. 32/2003).*

Ricordiamo che p*er l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti" (art. 18 L. 57/2001).*

A riguardo informiamo che la Camera di Commercio di Chieti stà procedendo alla *revisione* delle liste degli iscritti al ruolo per cui ***richiederà ai mediatori la documentazione attestante la regolare copertura assicurativa.***

Anche per non incorrere in eventuali sanzioni, raccomandiamo agli interessati di regolarizzare al più presto la propria posizione assicurativa.

I nostri soci potranno provvedere a questo adempimento *con versamento su* **:**

c/c/p n.12561668 intestato a Unione dei Commercianti della provincia di Chieti
causale "premio anno 2004 polizza FIMAA-MILANO ASSICURAZIONI"

Il socio deve far pervenire alla nostra F.I.M.A.A.-Confcommercio provinciale, *possibilmente nella stessa giornata in cui effettua il versamento,* *anche via fax (0871/64599)*, *copia del bollettino attestante il regolare pagamento del premio.*

Il pagamento del premio assicurerà l'associato fino al 31.12.2004.

*

ULTIM'ORA

Ci segnalano che il "Club Trovo Casa" ha contattato alcuni mediatori associati al fine di promuovere una **loro** iniziativa.

Precisiamo che non abbiamo nessuna convenzione, né accordo, né qualsivoglia contatto con tale organizzazione e che quindi ci dissociamo da ogni loro iniziativa.

Le convenzioni FIMAA. CONFCOMMERCIO sono solo quelle reclamizzate attraverso i nostri organi d'informazione ufficiali: *circolari, notiziari, periodici, sito web.*

Per qualsiasi dubbio in proposito invitiamo gli associati a contattare i nostri uffici.

* * * * *

12. CORSI GRATUITI SU POSTA ELETTRONICA E INTERNET

Si sarà notato che sui nostri notiziari si fa spesso riferimento al nostro sito *www.confcommerciochieti.it*.

Il web, *per un'organizzazione come la nostra che non vuole smettere di crescere*, è uno strumento formidabile di comunicazione che consente di informare in *tempo reale* le aziende associate e gli addetti ai lavori.

Al fine di *promuovere tra gli associati l'uso di posta elettronica e di internet* la nostra Confcommercio organizza dei **corsi gratuiti** al termine dei quali saranno rilasciati attestati di frequenza.

Gli interessati possono compilare il volantino allegato al presente notiziario e restituirlo, anche via fax (087164599), alla nostra Confcommercio.

AVVISO IMPORTANTE

E' imminente presso la nostra sede di Chieti l'inizio di un corso "R.E.C." per la *Somministrazione di Alimenti e Bevande* riconosciuto dalla Regione Abruzzo.

Le iscrizioni sono ancora aperte per cui invitiamo tutti gli interessati a compilare e restituirci via fax (*0871/64599*) l'unita locandina.

La regolare frequentazione del corso ***è requisito.*** per l'iscrizione al REC, ***necessario per avviare un'attività di somministrazione (****bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie ecc.).*

Info: *tel. 0871/64599 – e-mail info@confcommerciochieti.it*

* * * * *

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
rag. N. Molino